REGOLAMENTO (CE) N. 2176/96 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1996

che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile [1], in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3922/91 dispone che la Commissione deve modificare le regole tecniche e le procedure amministrative comuni elencate nell'allegato II qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario; che è attualmente opportuno apportare tali modifiche, soprattutto per migliorare i requisiti di sicurezza;

considerando che il codice JAR 1 «Definizioni» è stato modificato allo scopo di aggiornare il riferimento al documento relativo agli accordi JAA e agli Stati firmatari, nonché di precisare alcune definizioni;

considerando che il codice JAR 22 «Sailplanes and powered sailplanes» (Alianti e alianti a motore) è stato modificato per sottolineare che esso non è applicabile ai deltaplani e agli aeromobili ultraleggeri;

considerando che il codice JAR 25 «Large aeroplanes» (Grandi aeromobili) è stato modificato per integrare le modifiche apportate al corrispondente codice americano (FAR 25) e per rafforzare i requisiti relativi alla sicurezza delle cabine passeggeri, alla concezione delle strutture, alle limitazioni operative e alla concezione dei sistemi;

considerando che il codice JAR APU «Auxiliary power unit» (Gruppi ausiliari di potenza) è stato modificato per integrare il riferimento al documento consultivo (AMJ) destinato ad agevolare la comprensione e l'osservanza dei requisiti;

considerando che il codice JAR E «Engines» (Motori) è stato modificato per rafforzare i requisiti relativi all'urto/aspirazione di corpi estranei e alle conseguenze delle avarie al compressore, al ventilatore e/o all'albero;

considerando che il codice JAR VLA «Very light aircraft» (Aeromobili ultraleggeri) è stato modificato per sottolineare che esso non è applicabile agli aeromobili leggeri ed ultraleggeri;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la regolamentazione della sicurezza dell'aviazione [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio è modificato come segue:

L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1996.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4.

[2] Riunione del comitato per la regolamentazione della sicurezza dell'aviazione tenutasi a Bruxelles il 2 luglio 1996.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenchi dei codici in vigore contenenti le regole tecniche e le procedure amministrative comuni di cui all'articolo 3

1. *Generalità e procedure*

JAR 1	Definizioni e abbreviazioni, fino all'emendamento 1/92/1 incluso

2. *Omologazione del tipo di prodotti e componenti*

JAR 22	Sailplanes and powered sailplanes (Alianti e alianti a motore), fino all'emendamento 22/92/1 incluso
JAR 25	Large aeroplanes (Grandi aeromobili), fino alla modifica 14 inclusa
JAR AWO	All weather operations (operazioni in condizioni meteorologiche "ogni tempo"), fino all'emendamento AWO/91/1 incluso
JAR E	Engines (Motori), fino all'emendamento E/93/1 incluso
JAR P	Propellers (Eliche), fino alla modifica 7 inclusa
JAR APU	Auxiliary power units (Gruppi ausiliari di potenza), fino all'emendamento APU/92/1 incluso
JAR TSO	Technical standards orders (Prescrizioni relative a norme tecniche), fino alla modifica 2 inclusa
JAR VLA	Very light aeroplanes (Aeromobili ultraleggeri), fino all'emendamento VLA/92/1 incluso
JAR 145	Approved Maintenance organisations (Organizzazioni di manutenzione autorizzate)»